



COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino CAP. 10052

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20 dicembre 2007
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6 giugno 2025



ART. 1 - DISPOSIZIONE GENERALE

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. Esso è dettato dalle disposizioni normative in materia, tra cui si richiama:
 - Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285
 - La Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
 - Il D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
 - La L. 30/03/2001 n. 130;
 - La L.R. Piemonte 31/10/2007 n. 20;

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 in data 30/09/2002 e omologato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. 5 n. 14 del 16/01/2003;

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

ART. 3 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere:
 - tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, cellette ossario, loculi, tombe di famiglia
 - conservate nel cinerario comune che nel Comune di Bardonecchia coincide con l'ossario comune
 - inumate qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano
 - consegnate al soggetto affidatario
 - disperse
2. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Bardonecchia. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere anche l'autorizzazione del Comune di competenza.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Bardonecchia, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:
 - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune;
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento della autorizzazione al trasporto dell'urna.
6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
7. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale e al Comune di Bardonecchia.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
- a) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di Bardonecchia nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta ovvero nel caso in cui siano disperse nel territorio comunale.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta

in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero comunale (giardino delle rimembranze);
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) la dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

- 4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
- 5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
- 6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.
- 7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Bardonecchia, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
- 8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
- 9. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Bardonecchia ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

ART. 6 - MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE

- 1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria).

2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione.

ART. 7 - CINERARIO COMUNE, GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE, SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione; il cinerario comune si trova all'interno dell'ossario comune.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.
3. In almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
4. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di affidamento o dispersione delle ceneri, è realizzata in almeno un cimitero comunale apposita targa collettiva riportante i dati anagrafici del defunto.

ART. 8 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

ART. 9 - TARIFFE

Le tariffe sono di competenza dell'organo esecutivo, che le approva con apposito provvedimento in cui stabilisce altresì i criteri di determinazione.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.